

BGer 1C 765/2013 vom 27. September 2013

Bundesgericht, 2013-09-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_765_2013

FR: TF 1C 765/2013 du 27 septembre 2013

IT: TF 1C 765/2013 del 27 settembre 2013

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova
| Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l' art. 109 cpv. 1 LTF , la corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi soggetti all'esigenza dell' art. 84 LTF . Questa norma dispone che contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito) o non si ponga una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1). Spetta ai ricorrenti spiegare perché la causa adempirebbe le citate condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3).

E. 2.1

Contrariamente all'assunto ricorsuale, la legittimazione a ricorrere dev'essere negata a C._____ SA, che non ha impugnato dinanzi all'autorità inferiore le decisioni di chiusura e non è titolare delle relazioni bancarie delle quali è stata ordinata la trasmissione della relativa documentazione all'Italia (art. 9a lett. a OIAMP; RS 351.11; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 pag. 138 e rinvii), come accertato nella decisione impugnata, accertamento non criticato dal ricorrente e quindi vincolante per il Tribunale federale (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 139 II 7 consid. 4.2; 138 II 331 consid. 1.4).

E. 2.2

Il ricorso è comunque inammissibile, perché il ricorrente, titolare dei conti litigiosi, nemmeno sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF , come del resto non è manifestamente il caso in concreto. Il ricorrente si limita infatti a rilevare la sua estraneità alle indagini, nonostante la sua qualità di imputato, e a criticare, peraltro in maniera del tutto generica, il fondamento delle accuse oggetto del procedimento estero, segnatamente l'imputazione di associazione a delinquere e quella di riciclaggio. Ora, l'istanza precedente ha ritenuto, rettamente, che secondo la costante prassi per la concessione dell'assistenza sotto il profilo della doppia punibilità è sufficiente che i fatti addotti nella domanda estera, eseguita la dovuta trasposizione, siano punibili secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184), ciò che nella fattispecie è il caso per il reato fallimentare. Al riguardo il ricorrente parrebbe misconoscere inoltre che la procedura di assistenza costituisce una semplice procedura amministrativa, che non persegue lo scopo di statuire sulla colpevolezza penale dell'interessato.

E. 3

Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.